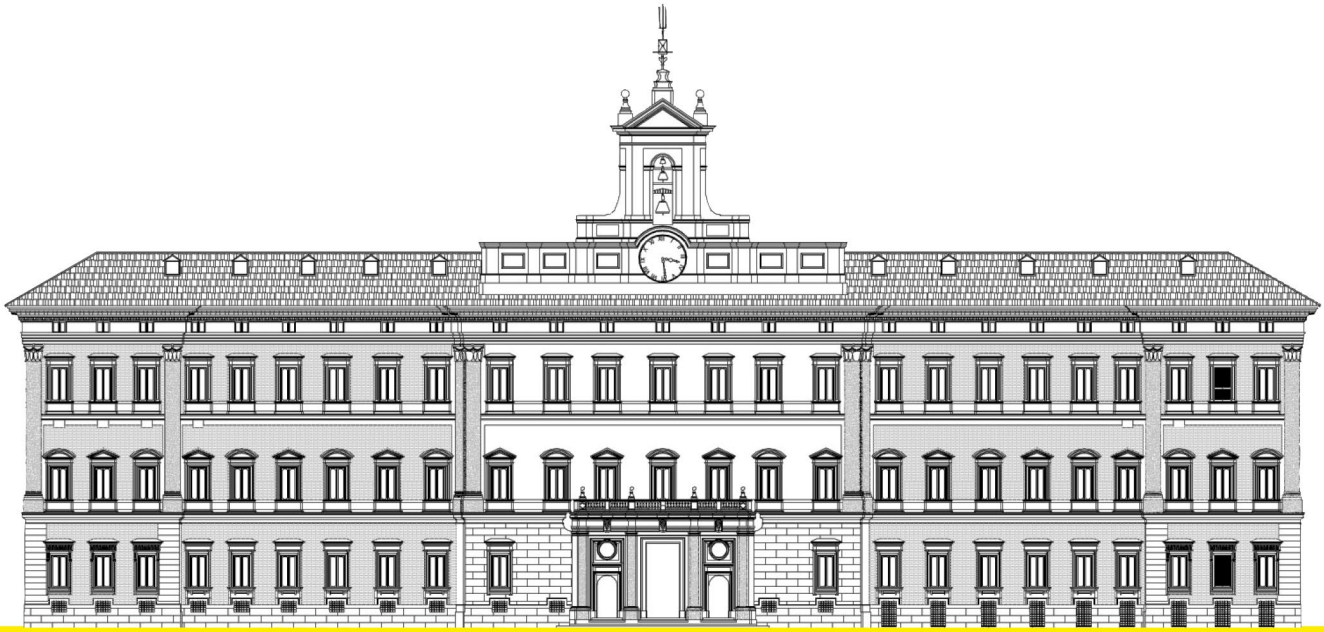
Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 3106-A

Disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale

(Conversione in legge del DL n. 162 del 2026)

N. 138 – 30 ottobre 2026

Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 3106-A

Disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale

(Conversione in legge del DL n. 162 del 2026)

N. 138 – 30 ottobre 2026

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.
La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).
L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile
☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ *bs_segreteria@camera.it*

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ *com_bilancio@camera.it*

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA..... - 3 -

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI - 5 -

ARTICOLO 6, COMMA 1-*BIS* - 5 -

CONTRIBUTI DEGLI ENTI TERRITORIALI ALLA FONDAZIONE MILANO-CORTINA..... - 5 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	**3106-A**
Titolo:	**Conversione in legge del decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162, recante disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale**
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	no
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatrice per la Commissione di merito:	Matera (FDI)
Commissione competente:	VI (Finanze)

PREMESSA

Il disegno di legge dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 162 del 2026, recante disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale.

Il testo iniziale del provvedimento, corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, è stato già esaminato dalla Commissione Bilancio, che, nella seduta del 21 ottobre 2026, ha espresso parere favorevole con condizioni, che sono state recepite nel corso dell'esame, in sede referente, dalla Commissione VI (Finanze)[1].

In particolare:

- all'articolo 2, comma 6, sono stati inseriti gli importi degli oneri relativi all'esenzione dalla tassa automobilistica per specifiche tipologie di veicoli, valutati in 68,5 milioni di euro per l'anno 2027 e pari a 2.293,5 milioni di euro per l'anno 2027;
- all'articolo 7, comma 3, lettera *c)*, la copertura a valere sui fondi speciali è stata sostituita mediante il corrispondente utilizzo, per 10 milioni di euro a decorrere dal 2026, del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa e, per ulteriori 10 milioni di euro, dell'analogo fondo relativo alla spesa in conto capitale, entrambi previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge n. 196 del 2009.

Il provvedimento si trova ora all'esame dell'Assemblea.

[1] A seguito dell'approvazione degli emendamenti 2.101 e 7.103 dei relatori. *Cfr.* seduta della Commissione VI del 28 ottobre 2026.

In merito al testo originario del provvedimento si rinvia alla Nota di Verifica delle quantificazioni n. 531 del 12 ottobre 2026.

Si ricorda, peraltro, che i commi 4 e 5 dell'articolo 1 del testo originario del provvedimento, modificando il primo periodo del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 33 del 2026, hanno prorogato fino a ottobre 2026 il riconoscimento del credito d'imposta in favore delle imprese operanti nel settore dell'autotrasporto delle merci, delle imprese operanti nel settore dell'autotrasporto di persone e delle imprese di noleggio autobus con conducente che utilizzano veicoli di classe ambientale Euro V e VI, incrementando di 21,2 milioni di euro il relativo limite di spesa, entro il quale deve essere attuata la misura agevolativa, e provvedendo alla relativa copertura finanziaria. Tuttavia, le predette disposizioni sono state successivamente soppresse dall'articolo 1, comma 4, lettera *a)*, del decreto-legge 23 ottobre 2026, n. 193, attualmente in corso di conversione al Senato (A.S. 2074), che ha incrementato di 66,4 milioni di euro per l'anno 2026, in luogo dei predetti 21,2 milioni di euro, l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 33 del 2026, riferendola al periodo da marzo ad agosto 2026, e ha inoltre riconosciuto, per le spese sostenute dal 1° settembre al 5 ottobre 2026, il medesimo credito d'imposta nel limite massimo di 60 milioni di euro per l'anno 2026. Il medesimo decreto-legge n. 193 del 2026 ha quindi provveduto, ai sensi dell'articolo 9, alla copertura degli oneri derivanti dalle nuove misure, pari complessivamente a 126,4 milioni di euro per l'anno 2026, nonché a 60 milioni di euro per l'anno 2027 in termini di fabbisogno.

Si rileva altresì che l'articolo 4 del testo originario del provvedimento, intervenendo sull'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 38 del 2026, ha differito dal 1° ottobre 2026 al 1° dicembre 2026 l'applicazione del contributo sulle spedizioni di modico valore introdotto dall'articolo 1, comma 126, della legge n. 199 del 2025 (legge di bilancio 2026), provvedendo alla copertura finanziaria dei relativi oneri, valutati in 40,8 milioni di euro per l'anno 2026. Tuttavia, il predetto articolo 4 è stato successivamente soppresso dall'articolo 1, comma 4, lettera *b)*, del decreto-legge n. 193 del 2026, che, all'articolo 1, comma 3, ha disposto un ulteriore differimento dell'applicazione del medesimo contributo al 1° gennaio 2027, modificando direttamente l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 38 del 2026. Il medesimo decreto-legge n. 193 del 2026 ha valutato le conseguenti minori entrate in 61,25 milioni di euro per l'anno 2026, provvedendo alla relativa copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 9.

A seguito della soppressione delle disposizioni del decreto-legge in esame relative sia al credito d'imposta per l'autotrasporto sia al contributo sulle spedizioni di modico valore, l'articolo 1, comma 4, lettera *c)*, del decreto-legge n. 193 del 2026 ha altresì modificato la clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge in esame, riducendo da 611,8 a 549,8 milioni di euro gli oneri complessivi indicati per l'anno 2026 e da 125,9 a 63,9 milioni di euro l'importo della corrispondente modalità di copertura, di cui

alla lettera *g)* del medesimo comma 3, ossia della copertura a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE). L'importo della riduzione di 62 milioni di euro in tal modo disposta corrisponde alla somma degli oneri originariamente previsti dalle disposizioni soppresse, pari a 21,2 milioni di euro per l'autotrasporto e a 40,8 milioni di euro per il differimento del contributo sulle spedizioni di modico valore.

Tutto ciò premesso, si evidenzia che la Commissione VI nel corso dell'esame in sede referente ha apportato al testo del decreto-legge modifiche e integrazioni ulteriori rispetto a quelle introdotte in recepimento delle condizioni della Commissione bilancio, di cui si è detto in precedenza.

In particolare, la VI Commissione (Finanze) nella seduta del 21 ottobre 2026, ha approvato l'emendamento 2.10, che precisa la procedura di accordo per l'applicazione delle esenzioni dalla tassa automobilistica nelle Province autonome di Trento e di Bolzano; l'emendamento 2.13, che sostituisce il parere della Conferenza permanente con una previa intesa ai fini dell'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con cui sono definiti gli importi spettanti a ciascuna regione e provincia autonoma, nei cui bilanci sia acquisito, in tutto o in parte, il gettito derivante dalla tassa automobilistica; e l'emendamento 6.100 che autorizza gli enti territoriali interessati a trasferire un contributo alla Fondazione Milano-Cortina anche utilizzando i fondi accantonati a garanzia.

Le proposte emendative approvate in sede referente non sono corredate di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le sole modifiche introdotte dalla Commissione di merito all'articolo 6, posto che delle modifiche derivanti dal recepimento delle condizioni della Commissione Bilancio si è già detto in precedenza, mentre quelle all'articolo 2 appaiono di carattere meramente ordinamentale.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLO 6, comma 1-*bis*
Contributi degli enti territoriali alla Fondazione Milano-Cortina

Normativa vigente. L'articolo 6 del decreto-legge n. 162 del 2026 trasferisce alla "Fondazione Milano-Cortina 2026", nell'anno 2026, una somma pari a 150 milioni di euro al fine di garantirne l'equilibrio di bilancio, fermi restando i contributi previsti a carico degli enti territoriali interessati, rinviando per la copertura al successivo articolo 7.

La relazione illustrativa chiarisce che i contributi previsti a carico degli enti territoriali interessati sono indicati nella nota prot. n. 393 del 31 gennaio 2026 del Ministro per lo sport e i giovani indirizzata al Comitato olimpico internazionale (CIO).

Il bilancio di esercizio della Fondazione al 31 dicembre 2025 evidenzia una perdita di 39.094.782 euro – a fronte di una perdita di 30.539.515 euro nell'esercizio precedente –, nonché un patrimonio netto negativo per 176.455.559 euro (al 31 dicembre 2024 era negativo per 150.308.080 euro). La nota integrativa richiama l'articolo 4.2 dello statuto della Fondazione, in base al quale la capacità della Fondazione di perseguire il proprio scopo è accertata, a prescindere dalla consistenza patrimoniale, in funzione delle previsioni economico-finanziarie pluriennali. La nota cita tale norma dello statuto precisando che è ammesso un deficit patrimoniale temporaneo, purché l'equilibrio sia garantito al termine del periodo di funzionamento (previsto, in base all'articolo 14.1 dello statuto, all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2026)[2].

Le norme, introducendo il comma 1-*bis* all'articolo 6, autorizzano gli enti territoriali interessati a trasferire alla Fondazione «Milano-Cortina 2026» un contributo finalizzato a garantirne l'equilibrio di bilancio, anche mediante l'utilizzo dei fondi accantonati a garanzia.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la disposizione autorizza gli enti territoriali interessati a trasferire contributi alla Fondazione Milano-Cortina 2026, anche mediante l'utilizzo dei fondi accantonati a garanzia.

Al riguardo, andrebbe chiarito in primo luogo a quanto ammontino i contributi che gli enti interessati dovrebbero trasferire alla Fondazione Milano-Cortina, tenuto conto del trasferimento statale di 150 milioni di euro disposto dal comma 1. In secondo luogo, dovrebbe essere chiarito se la disposizione consenta di anticipare l'utilizzo dei predetti accantonamenti rispetto al momento in cui, a legislazione vigente, si verificherebbero le condizioni per l'attivazione delle garanzie, nonché se, in considerazione della formulazione adottata, possano essere destinati alla Fondazione contributi a valere su risorse diverse da quelle accantonate. Ciò anche in considerazione del fatto che, ove si escludessero entrambe le predette possibilità, non risulterebbe evidente la portata innovativa della disposizione rispetto alla legislazione vigente.

In proposito, andrebbe pertanto verificato:

- se e in quale misura gli eventuali effetti dell'attivazione delle garanzie siano già inclusi nelle previsioni tendenziali di finanza pubblica e, in caso affermativo, secondo quali condizioni e tempistiche siano stati contabilizzati, tenuto conto della natura potenziale

[2] Per ulteriori approfondimenti sulla Fondazione si veda il Dossier del Servizio Studi relativo all'A.C. 3106.

degli oneri, al fine di escludere che la disposizione possa determinare un'anticipazione dei trasferimenti alla Fondazione rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, con conseguenti effetti negativi sui saldi di finanza pubblica;

A titolo esemplificativo si segnala che l'articolo 3 della legge della Regione del Veneto 25 novembre 2019, n. 44, prevede che il concorso regionale alla copertura dell'eventuale deficit del Comitato organizzatore avvenga secondo un piano di riparto della relativa spesa mediante specifici accordi tra gli enti interessati, prevedendo altresì che gli accordi siano formalizzati con provvedimenti della Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare.

- se la disposizione consenta o meno di utilizzare risorse diverse da quelle accantonate a garanzia e, in caso affermativo, se il relativo utilizzo possa avvenire senza determinare effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.